

Legge regionale 20 marzo 1975, n.21

Unificazione tariffaria sulle autolinee extraurbane di concessione regionale.

Capo I

ARTICOLO 1

Dall'entrata in vigore della presente legge nell'esercizio delle autolinee extraurbane di concessione regionale, si applica la tariffa indicata nella tabella allegato A).

La stessa tariffa si applica anche alle autolinee di competenza regionale sostitutive di ferrovie e di tramvie.

ARTICOLO 2

Il prezzo dei biglietti ordinari viaggiatori e' calcolato in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascuna autolinea ed e' determinato secondo i seguenti criteri e modalita':

- 1) i biglietti di viaggio vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali e' autorizzato il frazionamento di tariffa;
- 2) per ogni relazione, il prezzo e' calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni;
- 3) per le relazioni comuni a piu' autolinee su uguale percorso si applica prezzo uguale;
- 4) per relazioni comuni a uno o piu' autolinee su percorsi diversi, il prezzo e' calcolato sulla media delle lunghezze degli stessi;
- 5) per le relazioni che iniziano e/o terminano in corrispondenza ad una fermata facoltativa, si applica il prezzo relativo alla fermata per la quale e' previsto il frazionamento di tariffa e che rispettivamente precede o segue quella facoltativa;
- 6) qualora in un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro.

Non e' ammessa alcuna riduzione sul prezzo dei biglietti ordinari e di andata e ritorno.

ARTICOLO 3

Ai viaggiatori che ne facciano richiesta, sono rilasciati biglietti di abbonamento nominali, non cedibili e validi per determinate relazioni.

I tipi di abbonamento ammessi sono i seguenti:

- 1) validi per effettuare 10 o 12 corse, usufruibili entro 10 giorni dalla data del rilascio;
- 2) validi per effettuare 44, 52 e 60 corse usufruibili entro 30 giorni dalla data del rilascio;
- 3) validi per effettuare un numero illimitato di corse, usufruibili rispettivamente entro 7 e 30 giorni dalla data del rilascio.

Il prezzo degli abbonamenti e' calcolato moltiplicando il relativo prezzo del biglietto di corsa semplice ridotto del 60% per il numero delle corse previste per il tipo di abbonamento richiesto.

Per gli abbonamenti di cui al punto 3) il numero di corse da prendere a base per la determinazione del prezzo e', rispettivamente, di 15 per quello usufruibile in 7 giorni, e di 65 per quello usufruibile in 30 giorni.

Su richiesta delle imprese concessionarie e purché sussistano motivate esigenze sociali, la Giunta Regionale puo' consentire per tempi determinati che si continuino a rilasciare abbonamenti validi per effettuare un numero di corse diverso da quelli soprastabiliti.

La Giunta Regionale assumerà le iniziative necessarie perché gli abbonamenti rilasciati da una impresa concessionaria siano resi validi anche per autolinee gestite da altra impresa sulla medesima tratta e, su richiesta delle imprese interessate, rilascerà le relative autorizzazioni.

I prezzi degli abbonamenti con frazione inferiore a lire 25 sono arrotondati alle 50 lire inferiori, quelli non inferiori a L. 25 alle 50 lire superiori.

ARTICOLO 4

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con se' gratuitamente un solo collo purché di peso non superiore a Kg. 10 e di dimensioni non superiori a cm. 50 x 30 x 25.

Per ogni bagaglio appresso e per quelli che eccedono il peso o le dimensioni di cui al comma precedente, il prezzo del biglietto e' calcolato in base alla tariffa indicata nella tabella allegata B.

Per i bagagli di peso superiore ai 10 Kg. la tassazione deve essere fatta al netto dei primi 10, trasportati in franchigia.

Capo II NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 5

La Giunta Regionale per periodi di tempo determinati, su proposta anche delle imprese concessionarie, può stabilire prezzi di biglietti e di abbonamenti diversi ma non superiori a quelli risultanti dall'applicazione della tariffa unica di cui all'art. 2 della presente legge, nei seguenti casi:

- a) per le autolinee sostitutive di ferrovie e di tramvie sulle quali, a causa del differente sistema tariffario in atto, l'applicazione della nuova disciplina comporti un aumento medio del prezzo dei biglietti superiori al 30%;
- b) per le autolinee sulle quali fino all'entrata in vigore della presente legge venga praticata una tariffa base uguale o inferiore alla C/1 del tariffario adottato dal Ministero dei Trasporti;
- c) per tratti comuni con autolinee urbane, ove si verificano sperequazioni tariffarie;
- d) nei casi in cui si renda necessaria una gradualità nell'adeguamento dei prezzi alla disciplina prevista dalla presente legge;
- e) nei casi particolari per i quali si ravvisi l'esigenza di un coordinamento tariffario con altri servizi pubblici di trasporto della zona.

In sede di prima applicazione della legge i nuovi prezzi dei biglietti e degli abbonamenti determinati a norma del presente articolo, non potranno superare, quale aumento medio su ogni singola autolinea, rispettivamente il 30% ed il 15% di quelli in atto.

I prezzi degli abbonamenti e dei biglietti di viaggio in atto praticati, che eventualmente risultino superiori a quelli calcolati in base alla tariffa di cui all'allegata tabella non subiranno variazioni.

ARTICOLO 6

Le imprese concessionarie dovranno presentare alla Giunta Regionale - direzione compartimentale dei trasporti in concessione - entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le nuove tabelle polimetriche e delle tariffe.

Entro lo stesso termine dovranno altresì essere presentate le eventuali proposte ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 5.

ARTICOLO 7

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere, con propria deliberazione, alla unificazione dei documenti di viaggio e dei relativi sistemi di rilascio.

ARTICOLO 8

La disciplina prevista dalla presente legge non si applica alle autolinee di gran turismo.

Per quanto non previsto dalla presente legge restano valide le disposizioni in vigore.

ALLEGATO

Tabella A - Tariffa unica regionale per le autolinee extraurbane.

Prezzi, comprensivi dell'IVA, praticati dalle autolinee extraurbane in relazione ai chilometri di percorrenza:

L. 100	da km.	0	a	3;
L. 150	da km.	3,1	a	7;
L. 200	da km.	7,1	a	11;
L. 250	da km.	11,1	a	16;
L. 300	da km.	16,1	a	21;
L. 350	da km.	21,1	a	26;
L. 400	da km.	26,1	a	30;
L. 450	da km.	30,1	a	35;
L. 500	da km.	35,1	a	39;
L. 550	da km.	39,1	a	44;
L. 600	da km.	44,1	a	48;
L. 650	da km.	48,1	a	53;
L. 700	da km.	53,1	a	57;
L. 750	da km.	57,1	a	62;
L. 800	da km.	62,1	a	66;
L. 850	da km.	66,1	a	71;
L. 900	da km.	71,1	a	75;
L. 950	da km.	75,1	a	80;
L. 1.000	da km.	80,1	a	84;
L. 1.050	da km.	84,1	a	89;
L. 1.100	da km.	89,1	a	93;
L. 1.150	da km.	93,1	a	98;
L. 1.200	da km.	98,1	a	103;
L. 1.250	da km.	103,1	a	109;
L. 1.300	da km.	109,1	a	115;
L. 1.350	da km.	115,1	a	121;
L. 1.400	da km.	121,1	a	127;
L. 1.450	da km.	127,1	a	133;
L. 1.500	da km.	133,1	a	139;
L. 1.600	da km.	139,1	a	149;
L. 1.700	da km.	149,1	a	159;
L. 1.800	da km.	159,1	a	169;
L. 1.900	da km.	169,1	a	179;
L. 2.000	da km.	179,1	a	189.

Il prezzo minimo tassabile e' di L. 100.

Prezzi praticati per bagagli di peso variabile da kg. 10 a 20 in relazione ai chilometri di percorrenza:

- L. 100 da km. 1 a 20;
- L. 150 da km. 21 a 40;
- L. 200 da km. 41 a 60;
- L. 250 da km. 61 a 80;
- L. 300 da km. 81 a 100;
- L. 350 da km. 101 a 120;
- L. 400 oltre 120.

Prezzi praticati per bagagli di peso variabile da kg. 21 a 30 in relazione ai chilometri di percorrenza:

- L. 150 da km. 1 a 20;
- L. 200 da km. 21 a 40;
- L. 250 da km. 41 a 60;
- L. 300 da km. 61 a 80;
- L. 350 da km. 81 a 100;
- L. 400 da km. 101 a 120;
- L. 500 oltre 120

Prezzi praticati per bagagli di peso variabile da kg. 31 a 40, in relazione ai chilometri di percorrenza:

- L. 200 da km. 1 a 20;
- L. 300 da km. 21 a 40;
- L. 350 da km. 41 a 60;
- L. 400 da km. 61 a 80;
- L. 450 da km. 81 a 100;
- L. 500 da km. 101 a 120;
- L. 600 oltre 120.

Prezzi praticati per bagagli di peso variabile da kg. 41 a 50, in relazione ai chilometri di percorrenza:

- L. 300 da km. 1 a 20;
- L. 350 da km. 21 a 40;
- L. 400 da km. 41 a 60;
- L. 450 da km. 61 a 80;
- L. 500 da km. 81 a 100;
- L. 600 da km. 101 a 120;
- L. 700 oltre 120.